



Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° luglio 2020¹,
decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1982² sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

Art. 60b Investimento temporaneo di fondi di libero passaggio
presso la Tesoreria federale

¹ L'istituto collettore può investire i fondi dei conti di libero passaggio da esso gestiti, fino a un importo massimo di 10 miliardi di franchi, presso l'Amministrazione federale delle finanze (AFF), se il suo grado di copertura nel settore del libero passaggio è inferiore al 105 per cento.

² L'AFF gestisce i fondi, senza interessi e gratuitamente, nell'ambito della sua tesoreria centrale.

³ L'AFF e l'istituto collettore disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

II

¹ La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 della Costituzione federale [Cost.]³). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

² Entra in vigore il ... [il giorno seguente la sua adozione] con effetto sino al ... [tre anni dopo la sua adozione].

¹ FF 2020 5631

² RS 831.40

³ RS 101

